

come ringraziamento alla Commissione per averci salvato il principio che le spese di culto debbano detrarsi dagli oneri della parrocchia, quante volte non abbiano compenso in qualche istituzione che provveda alle spese suddette.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

**Stelluti-Scala.** Io desidererei un chiarimento da parte dell'onorevole ministro o della Commissione.

Con questo articolo si fa l'ipotesi che il parroco non si acqueti alla liquidazione del Fondo per il culto, e che, in questo caso, sporga un reclamo, sul quale giudicherà il Consiglio di amministrazione. Ora, io domando, il giudizio del Consiglio di amministrazione diventa definitivo? Oppure, secondo le nostre leggi amministrative, è serbato al parroco il diritto di adire le altre giurisdizioni stabilite dalle leggi ordinarie? (*Intervenzione del deputato Chimirri*).

Non è certo, onorevole Chimirri...

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Stelluti-Scala.** Poichè, nella nostra legge sulle attribuzioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, si toglie, con l'articolo 24, la competenza della medesima sulle materie o atti riservati a collegi, a giurisdizioni speciali. Dunque potrebbe non farsi luogo all'applicazione della legge amministrativa ordinaria: dunque non mi pare assolutamente fuor d'opera stabilire fin d'ora che s'intende riservata al parroco la facoltà del ricorso secondo le vie ordinarie.

**Lazzaro, presidente della Commissione.** È detto nella legge e precisamente nel penultimo paragrafo.

**Stelluti-Scala.** Ma non è espresso chiaramente.

**Lazzaro, presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Lazzaro.** Se l'onorevole Stelluti-Scala guarda bene l'articolo 2, nel penultimo paragrafo, troverà appunto garantito il diritto al ricorso: « Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta. » Tutto questo indica che non è soppresso il diritto di poter reclamare.

**Stelluti-Scala.** Non è chiaro.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Potrà parlare dopo.

**Chimirri.** Vorrei dare un chiarimento che farà cessare la disputa.

**Presidente.** Lo dia!

**Chimirri.** Prego l'onorevole Stelluti-Scala di considerare, che l'articolo 2° circonda di maggiori garanzie il reclamo amministrativo, ma non toglie il reclamo in via giudiziaria, il quale sussisterà come per il passato.

Presentemente i reclami erano indirizzati al direttore generale dell'amministrazione per il culto, quindi innanzi saranno discussi dal Consiglio di amministrazione: ecco tutto. È una garanzia amministrativa di più.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fili-Astolfone, relatore.** Consento, a nome della Commissione, che l'articolo 2 sia modificato come ha proposto l'onorevole Chimirri, cioè, che si dica così: « del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. »

E così credo sia eliminato ogni dubbio.

Ringrazio l'onorevole Grossi del concorso efficace da lui prestato in questa legge per condurla in porto. Mi consenta peraltro di osservare che noi abbiamo creduto, di fronte all'indeterminato, stabilire una cosa certa; ed il 15 per cento si prestava meglio alla valutazione delle spese di culto, poichè le indeterminatezze e la graduabilità avrebbero lasciato quasi sospettare che l'arbitrio dell'amministrazione potesse far mancare i benefici di questa legge. Ringrazio, poi, l'onorevole Grossi per aver ritirato il suo emendamento che potrà formare argomento di ulteriori studi, quando saremo in condizione di aumentare le congrue.

All'onorevole Stelluti-Scala ha già risposto l'onorevole Chimirri: in sostanza noi non abbiamo creduto di lasciare soltanto all'amministrazione il decidere sui reclami dei parroci, ed abbiamo voluto dar loro una maggior garanzia, facendo esaminare i reclami stessi dal Consiglio di amministrazione, il quale, certamente, li esaminerà con la cura più gelosa e scrupolosa. Non abbiamo, però, inteso di escludere che si possa adire anche l'autorità giudiziaria; è sperabile, però, che questo nostro linguaggio non serva di eccitamento agli incontentabili, nell'adire spesso l'autorità giudiziaria per correggere pretesi errori commessi dal Fondo per il culto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.